

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
98/C 358/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 settembre 1998 nel procedimento C-132/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma): Antonio Stinco, Ciro Panfilo contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Pensione di vecchiaia — Calcolo dell'importo teorico della prestazione — Presa in considerazione dell'importo necessario per raggiungere il trattamento minimo previsto dalla legge)	1
98/C 358/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-27/94, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1990 — Restituzioni all'esportazione di orzo)	1
98/C 358/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-209/96: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine)	2
98/C 358/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-232/96: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine — Cereali)	2
98/C 358/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-233/96: Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine)	3

(segue)

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 358/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-238/96: Irlanda contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine)	3
98/C 358/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-242/96: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine)	3
98/C 358/08	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° ottobre 1998 nel procedimento C-38/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. contro Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl (Concorrenza — Trasporti su strada — Tariffa obbligatoria — Normativa nazionale — Nozioni di interesse generale e di interesse pubblico)	4
98/C 358/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 1998 nella causa C-71/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione di una direttiva)	4
98/C 358/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 1998 nel procedimento C-127/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht di Regensburg) Willi Burstein contro Freistaat Bayern (Art. 100 A, n. 4, del Trattato CE)	5
98/C 358/11	Ordinanze della Corte 23 settembre 1998 nelle cause riunite C-332/96 e C-333/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma): Consorzio Nazionale Tabacchi soc. coop. a.r.l. (Conata) (C-332/96) Agrindustria Srl (C-333/96) contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (Articolo 104, n. 3 del regolamento di procedura — Questione manifestamente identica)	5
98/C 358/12	Causa C-339/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf con ordinanza 14 settembre 1998, nella causa Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn	6
98/C 358/13	Causa C-343/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Pinerolo (TO) Italia con ordinanza 3 settembre 1998, nella causa Renato Collino e Luisella Chiappero contro Telecom Italia SpA	6
98/C 358/14	Causa C-348/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Comarca de Setúbal, Terza Sezione civile, con ordinanza 15 luglio 1998, nel procedimento Vitor Manuel Mendes Ferreira e il coniuge, Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA	6
98/C 358/15	Causa C-350/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio del Pireo (Quarta Sezione a tre giudici) con sentenza 29 maggio 1998, nella causa HENKEL HELLAS ABEE contro Stato ellenico	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 358/16	Causa C-352/98 P: Impugnazione presentata il 24 settembre 1998 dai Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e dal signor Jean-Jacques Goupil contro la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e signor Jean-Jacques Goupil contro Commissione della Comunità europee	7
98/C 358/17	Causa C-355/98: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 settembre 1998	8
98/C 358/18	Causa C-356/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Adjudicator con sentenza 25 settembre 1998, nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department	10
98/C 358/19	Causa C-357/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Court of Appeal, con decisione 13 maggio 1998, nella causa la REGINA in persona del Ministro dell'Interno (Secretary of State for the Home Department) contro NANA YAA KONADU YIADOM	10
98/C 358/20	Causa C-358/98: Ricorso del 2 ottobre 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	11
98/C 358/21	Causa C-360/98: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes di Bobigny, con sentenza 2 luglio 1998, nella causa Bernard Bauduin e Laurent Blondeau contro Renault SA	12
98/C 358/22	Causa C-362/98: Ricorso del 9 ottobre 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	12
98/C 358/23	Cancellazione dal ruolo della causa C-168/97	12
98/C 358/24	Cancellazione dal ruolo della causa C-5/98	12
98/C 358/25	Cancellazione dal ruolo della causa C-82/96	12
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
98/C 358/26	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 1998 nella causa T-2/95 Industries des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea (Antidumping — Regolamento (CEE) n. 2423/88 — Calcio-metallico — Ripresa di un'indagine antidumping — Diritti della difesa — Prodotto simile — Danno — Interesse della Comunità — Motivazione — Sviamento di potere — Inopponibilità di un regolamento antidumping ad un importatore)	13

98/C 358/27	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1998 nella causa T-154/96, Christiane Chvatal e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)	13
98/C 358/28	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1998 nella causa T-13/97, Antoinette Losch contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)	14
98/C 358/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 1998 nella causa T-155/97, Natural van Dam AG e Danser Container Line BV contro Commissione delle Comunità europee (Navigazione interna — Risanamento strutturale — Condizioni per l'entrata in servizio di nuovi battelli — Esclusione)	15
98/C 358/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1998 nella causa T-164/97, Silvio Busacca e altri contro Corte dei conti delle Comunità europee (Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)	15
98/C 358/31	Causa T-94/98: Ricorso del signor A. Alferink e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 1998	16
98/C 358/32	Causa T-133/98: Ricorso promosso il 20 agosto 1998 dalla Hewlett Packard France contro Commissione delle Comunità europee	16
98/C 358/33	Causa T-134/98: Ricorso promosso il 20 agosto 1998 dalla società Hewlett Packard Europe BV contro Commissione delle Comunità europee	17
98/C 358/34	Causa T-139/98: Ricorso dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 settembre 1998	17
98/C 358/35	Causa T-141/98: Ricorso del signor Filippos Pierros contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 1998	18
98/C 358/36	Causa T-148/98: Ricorso dei signori J.G. Evans e altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 settembre 1998	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
98/C 358/37	Causa T-149/98: Ricorso della Société Générale contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 21 settembre 1998	20
98/C 358/38	Causa T-151/98: Ricorso del Conseil des Communes et Régions d'Europe contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 1998	21
98/C 358/39	Causa T-152/98: Ricorso dell'Azienda Agricola «Ponte S. Pietro», di Zardi Vincenzo e Clara, contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 settembre 1998	21
98/C 358/40	Causa T-153/98: Ricorso dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del Consorzio Nazionale Bieticoltori e dell'Associazione Bieticoltori Italiani, contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 settembre 1998	22
98/C 358/41	Causa T-154/98: Ricorso della società Asia Motor France e altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 settembre 1998	22
98/C 358/42	Causa T-156/98: Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 settembre 1998	23
98/C 358/43	Causa T-158/98: Ricorso del signor Bernard Bareyt e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 1998	24

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 settembre 1998

nel procedimento C-132/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma): Antonio Stinco, Ciro Panfilo contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ⁽¹⁾

(Pensione di vecchiaia — Calcolo dell'importo teorico della prestazione — Presa in considerazione dell'importo necessario per raggiungere il trattamento minimo previsto dalla legge)

(98/C 358/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-132/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma nella causa dinanzi ad essa pendente tra Antonio Stinco, Ciro Panfilo e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 24 settembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, dev'essere interpretato nel senso che obbliga l'ente competente a prendere in considerazione, per determinare l'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un complemento destinato a raggiungere il trattamento minimo previsto dalla normativa nazionale.

⁽¹⁾ GU C 180 del 22.6.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-27/94, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1990 — Restituzioni all'esportazione di orzo)

(98/C 358/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-27/94, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori J.W. de Zwaan e J.S. van den Oosterkamp) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor

T. van Rijn), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 25 novembre 1993, 93/659/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 301, pag. 13), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini (relatore), P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(¹) GU C 76 del 12.3.1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-209/96: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine)

(98/C 358/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-209/96, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J.E. Collins, assistito dal signor G. Barling e dalla signora H. Davies) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Macdonald Flett) avente ad oggetto il parziale annullamento della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hew-

lett, amministratore, ha pronunciato, il 1° ottobre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-232/96: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e 1993 — Carni bovine — Cereali)

(98/C 358/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-232/96, Repubblica francese (agenti: signora C. de Salins, e signor F. Pascal) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor X. Lewis), avente ad oggetto il parziale annullamento della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19), la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° ottobre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-233/96: Regno di Danimarca contro
Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e
1993 — Carni bovine)

(98/C 358/05)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-233/96, Regno di Danimarca (agente: signor P. Biering), contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor H.P. Hartvig), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissechet e L. Sevón, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-238/96: Irlanda contro Commissione delle
Comunità europee⁽¹⁾

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e
1993 — Carni bovine)

(98/C 358/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-238/96, Irlanda (agente M.A. Buckley, assistito dalla signora M. Finlay, SC, e dal signor D. Barni-

ville) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor X. Lewis), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissechet e L. Sevón, giudici; avvocato generale: S. Alber; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 1° ottobre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-242/96: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1992 e
1993 — Carni bovine)

(98/C 358/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-242/96, Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. de March e P. Ziotti), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 10 aprile 1996, 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 117, pag. 19), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissechet e L. Sevón, giudici; avvocato generale: S. Alber; cancelliere: signora L. Hewlett, ammini-

stratore, ha pronunciato, il 1° ottobre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 294 del 5.10.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

1° ottobre 1998

nel procedimento C-38/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. contro Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl (¹)

(Concorrenza — Trasporti su strada — Tariffa obbligatoria — Normativa nazionale — Nozioni di interesse generale e di interesse pubblico)

(98/C 358/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-38/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. e Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f) e g), 5, 85 e 86 del Trattato CE, nonché delle nozioni di «interesse generale» e di «accordo collettivo», la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Gli artt. 3, lett. f) e g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato CE non ostano a una normativa di uno Stato membro che preveda che le tariffe dei trasporti di merci su strada siano approvate e rese esecutive ad opera dei pubblici poteri, sulla base di proposte di un comitato centrale, composto in maggioranza di rappresentanti degli operatori economici interessati, e che estenda le tariffe obbligatorie applicabili in materia di contratti di trasporto di merci su strada ad altri tipi di contratti, relativi a diversi servizi, quali, in particolare, i contratti su gara d'appalto e i contratti di noleggio, a condizione*

che le tariffe siano determinate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e che i pubblici poteri non rinuncino alle proprie prerogative a favore di operatori economici privati, ma tengano conto, prima dell'approvazione delle proposte, delle osservazioni di altri organismi pubblici e privati, o addirittura fissino le tariffe d'ufficio.

2) *La nozione di interesse generale richiamata dalla Corte nelle citate sentenze 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, e 9 giugno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, corrisponde a quella di interesse pubblico di cui è menzione nella citata sentenza 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto.*

3) *Spetta agli Stati membri determinare i criteri concreti di fissazione delle tariffe, come quelli in vigore nell'ordinamento giuridico italiano, e ai giudici nazionali controllare se, nella pratica, i criteri così definiti siano rispettati.*

4) *La possibilità di concludere accordi collettivi, come quelli figuranti all'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, efficaci, in virtù del diritto nazionale, anche nei confronti degli operatori che non li hanno sottoscritti, non ha per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato.*

(¹) GU C 94 del 23.3.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1° ottobre 1998

nella causa C-71/97: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione di una direttiva)

(98/C 358/09)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-71/97, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Fernando Castillo de la Torre) contro Regno di Spagna (agente: signor Santiago Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che non avendo designato le zone considerate come vulnerabili e non avendo comunicato tali designazioni alla

Commissione e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola e non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo designato le zone considerate come vulnerabili e non avendo comunicato tali designazioni alla Commissione e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola per le comunità autonome diverse da quelle di Andalusia, di Cantabria, di Madrid, di Murcia, di Navarra e di Valencia, e non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 108 del 5.4.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1° ottobre 1998

nel procedimento C-127/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht di Regensburg) Willi Burstein contro Freistaat Bayern (¹)

(Art. 100 A, n. 4, del Trattato CE)

(98/C 358/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-127/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Regensburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Willi Burstein e Freistaat Bayern, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 marzo 1991, 91/173/CEE (GU L 85, pag. 34), e dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il valore limite fissato al punto 23, prima frase, dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 marzo 1991, 91/173/CEE, si applica al PCP, ai suoi sali e ai suoi esteri nonché ai preparati realizzati con queste sostanze, ma non ai prodotti trattati con queste sostanze o questi preparati.

(¹) GU C 181 del 14.6.1997.

ORDINANZE DELLA CORTE

23 settembre 1998

nelle cause riunite C-332/96 e C-333/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Roma): Consorzio Nazionale Tabacchi soc. coop. a.r.l. (Conata) (C-332/96) Agrindustria Srl (C-333/96) contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (¹)

(Articolo 104, n. 3 del regolamento di procedura — *Questione manifestamente identica*)

(98/C 358/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-332/96 e C-333/96, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma (Italia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Consorzio Nazionale Tabacchi soc. coop. a.r.l. (Conata) (C-332/96), Agrindustria Srl (C-333/96) e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 17 dicembre 1993 n. 3477 relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco (GU L 317, pag. 30), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G.

Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón (relatore), K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 23 settembre 1998, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Dall'esame della questione sottoposta non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 5 del regolamento della Commissione 17 dicembre 1993 n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco.

(¹) GU C 354 del 23.11.1996.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf con ordinanza 14 settembre 1998, nella causa Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn (Causa C-339/98)

(98/C 358/12)

Con ordinanza 14 settembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 17 settembre 1998, nella Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn, il Finanzgericht di Düsseldorf, 4^a Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nota 5 B al capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella versione in vigore dal 1990 al 1995, sia da interpretare nel senso che la trasmissione dati, attuata attraverso schede di rete(¹) quali quelle dettagliatamente descritte nella motivazione del presente atto, sia da considerare non già una funzione specifica, ma un'elaborazione di informazioni, di modo che tali merci possano classificarsi alla voce 8473».

(¹) Si tratta, specificamente, delle schede di rete/adattatori Ethernet modelli NE2000 e NE5500 della ditta Microdyne Corp.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Pinerolo (TO) Italia con ordinanza 3 settembre 1998, nella causa Renato Collino e Luisella Chiappero contro Telecom Italia SpA

(Causa C-343/98)

(98/C 358/13)

Con ordinanza 3 settembre 1998 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il

21 settembre 1998, nella causa Renato Collino e Luisella Chiappero contro Telecom Italia SpA, la Pretura Circondariale di Pinerolo (TO) Italia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

A) se rientri nel campo di operatività dell'art. 1 della direttiva CEE 77/187(¹) il caso di un trasferimento oneroso, autorizzato con legge dello Stato e disposto con decreto di un Ministro, di un'impresa esercitata da un ente pubblico diretta emanazione dello Stato ad una Società privata, costituita da altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni, quando l'attività oggetto del trasferimento sia affidata alla Società privata in regime di concessione amministrativa;

nel caso di risposta affermativa al quesito sub A

B1) se l'art. 3.1 della direttiva 77/187 imponga di ritenere obbligatoria la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario con il conseguente mantenimento dell'anzianità di servizio del lavoratore sin dal giorno dell'assunzione presso il cedente e il diritto alla liquidazione di un unico trattamento di fine rapporto che consideri in modo unitario il periodo lavorativo prestato presso il cedente e presso il cessionario;

B2) se, comunque, il predetto art. 3.1 debba essere interpretato nel senso che tra i «diritti» del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrino anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quali l'anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico.

(¹) GU L 61, del 5.3.1977, pag. 26.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Comarca de Setúbal, Terza Sezione civile, con ordinanza 15 luglio 1998, nel procedimento Vitor Manuel Mendes Ferreira e il coniuge, Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA

(Causa C-348/98)

(98/C 358/14)

Con ordinanza 15 luglio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1998, nel procedimento Vitor Manuel Mendes Ferreira e il coniuge, Maria Clara Delgado Correia Ferreira e Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, il Tribunal de Comarca de Setúbal, Terza

Sezione civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 3 della direttiva 84/5/CEE⁽¹⁾ imponga che l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile automobilistica garantisca i danni causati ai familiari del contraente o del conducente del veicolo anche quando i familiari siano trasportati gratuitamente e sussista solamente responsabilità civile oggettiva, non per colpa, o se, in tali casi, sia consentito allo Stato membro escludere la concessione di qualsiasi risarcimento.
- 2) Se gli importi minimi del capitale assicurato fissati all'art. 1, n. 2, della detta direttiva 84/5/CEE trovino parimenti applicazione nelle fattispecie di responsabilità civile oggettiva, non per colpa, ovvero se sia consentito alla normativa dello Stato membro prevedere che, quando non vi sia colpa da parte del conducente del veicolo responsabile dell'incidente, i massimali di risarcimento siano inferiori ai detti limiti minimi.
- 3) Se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare la propria legge nazionale in modo da renderla conforme alle disposizioni di una direttiva comunitaria, sia nel caso in cui la trasposizione risulti insufficiente sia nel caso in cui siano state mantenute in vigore norme nazionali preesistenti.
- 4) Se il giudice debba procedere a tale interpretazione anche quando essa risulti contraria al senso e alla portata generalmente accolti delle norme della propria legge nazionale ovvero quando tale interpretazione coincida con le intenzioni del legislatore nazionale, ancorché non espresse nel testo dalla legge.
- 5) Se il giudice nazionale debba procedere a tale interpretazione conforme alle disposizioni di una direttiva comunitaria anche in una controversia che riguardi solo singoli soggetti privati.
- 6) Se, inoltre, il giudice nazionale debba procedere all'interpretazione della propria legge nazionale in modo conforme al disposto dell'art. 1 della direttiva 90/232/CEE⁽²⁾ anche in caso di incidente avvenuto anteriormente alla scadenza del termine concesso allo Stato membro ai fini della trasposizione di tale norma nel proprio ordinamento nazionale.
- 7) Nel caso in cui non fosse possibile interpretare la legge nazionale in modo da renderla conforme alle disposizioni di una direttiva, se il primato del diritto comunitario imponga al giudice nazionale di non applicare le norme nazionali incompatibili con una direttiva, anche nel caso di una controversia che riguardi solamente singoli soggetti privati.

⁽¹⁾ GU L 8, dell'11.1.1984, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 129, del 19.5.1990, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio del Pireo (Quarta Sezione a tre giudici) con sentenza 29 maggio 1998, nella causa HENKEL HELLAS ABEE contro Stato ellenico

(Causa C-350/98)

(98/C 358/15)

Con sentenza 29 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1998, nella causa HENKEL HELLAS ABEE contro Stato ellenico, dinanzi ad esso pendente, il Dioikitiko Protodikeio del Pireo (Quarta Sezione a tre giudici) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se il tributo imposto dallo Stato ellenico ai sensi dell'art. 42, n. 6, della legge 2065/1992 sia equivalente all'imposta sui conferimenti prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 luglio 1969, 66/335⁽¹⁾, come successivamente modificata, alla luce anche del fatto che il 1° luglio 1984 non esisteva in Grecia una siffatta imposta sui conferimenti e
2. in caso di soluzione affermativa, se sia lecito che l'aliquota di tale tributo, tenuto conto altresì delle caratteristiche particolari della Grecia sotto il profilo finanziario, superi la percentuale dell'1 % fissata dalla direttiva di cui sopra.

⁽¹⁾ Il riferimento alla direttiva del Consiglio 66/335 è errato — si tratta della direttiva 69/335 — GU 1969, L 249, pag. 25.

Impugnazione presentata il 24 settembre 1998 dai Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e dal signor Jean-Jacques Goupil contro la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e signor Jean-Jacques Goupil contro Commissione della Comunità europee

(Causa C-352/98 P)

(98/C 358/16)

Il 24 settembre 1998, i Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e il signor Jean-Jacques Goupil, rappresentati dagli avv. Jean-Pierre Spitzer e Yves-Marie Moray, del foro di Parigi, hanno presentato un'impugnazione contro la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998, dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-199/96, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e il signor Jean-Jacques Goupil contro Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998 ⁽¹⁾
- accogliere le domande dei ricorrenti nel loro complesso e cioè
 - dichiarare ricevibile e accogliere la domanda dei ricorrenti
 - condannare la Commissione a pagare un indennizzo per danni e interessi pari a 152 867 090 FF ai Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e un importo di 161 309 995,33 FF al signor Jean-Jacques Goupil in persona
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del diritto comunitario in quanto il Tribunale ha ritenuto che la pertinente disposizione della diciottesima direttiva recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (95/34/CE, in prosieguo: la «direttiva di adattamento») ⁽²⁾ è un atto normativo: poiché il signor Goupil è il solo detentore di un brevetto che consente di incorporare essenze naturali di limoni contenenti del 5-MOP in una crema solare, la sua società Bergaderm è individualmente e direttamente riguardata dall'atto controverso essendo la sola ad essere da esso considerata.
- Errore manifesto di valutazione del Tribunale per quanto riguarda l'errore della Commissione: contrariamente al tenore della pertinente disposizione della direttiva, tutti gli studi scientifici disponibili in merito al prodotto finito Bergasol consentivano perfettamente di concludere in modo attendibile per la sua innocuità e la sua efficacia. La Commissione, con il comportamento adottato, il quale ha deliberatamente violato il principio del contraddittorio, ha fatto il gioco dei concorrenti industriali della Bergaderm.

In subordine

- Violazione del diritto comunitario in quanto il Tribunale non ha rilevato alcuna violazione di una norma superiore di diritto a tutela degli individui. Nel contesto delle direttive «cosmetici» ⁽³⁾, la Commissione non dispone di un potere discrezionale, poiché deve seguire una procedura tassativa di consultazione e di approvazione, la cui minima omissione o errore, ne impegna la responsabilità. Nella specie
- avrebbe dovuto ricorrere al Consiglio a seguito del parere negativo del «Comitato di adeguamento» del 1° giugno 1992 o, stando al punto di vista del Tribunale, in mancanza di parere, in applicazione dell'art. 10 della direttiva «cosmetici»

- essa avrebbe dovuto associare in ampia misura e soprattutto in maniera efficace ai suoi lavori il signor Goupil e i numerosi scienziati internazionali che non hanno cessato di dimostrare l'innocuità e l'efficacia del Bergasol.

L'esclusione dal mercato eccede i limiti del rischio normale inerente all'attività economica di cui trattasi, in quanto non è alcun modo giustificata in termini di salute pubblica.

⁽¹⁾ GU C 299 del 26.9.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19.

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 76/768/CEE, GU L 262, pag. 169.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 settembre 1998

(Causa C-355/98)

(98/C 358/17)

Il 29 settembre 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, nell'emanare talune disposizioni nell'ambito della legge 10 aprile 1990 sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza,
 - a) che subordinano l'attività di un'impresa prevista dalla detta legge ad una preventiva autorizzazione riguardante un certo numero di presupposti, vale a dire:
 - l'obbligo dell'impresa di vigilanza di avere la sede della sua attività in Belgio;
 - l'obbligo per le persone che
 - garantiscono la direzione effettiva di un'impresa di vigilanza, o di un servizio interno di vigilanza, o

- lavorano nell'impresa o per conto di essa o sono assegnate a tali attività, ad eccezione del personale interno a fini amministrativi o logistici

di avere il loro domicilio o, in difetto, la loro residenza abituale in Belgio;

- l'obbligo di un'impresa, con sede in un altro Stato membro, di avere un'autorizzazione senza tener conto delle giustificazioni e garanzie già presentate dall'impresa per l'esercizio della sua attività nello Stato membro in cui ha sede;

- b) che pongono come condizione per qualsiasi soggetto che intenda esercitare un'attività di vigilanza o un servizio interno di vigilanza in Belgio il rilascio di un documento d'identificazione ai sensi di tale legge;

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato;

2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 59 CE):

Il requisito di avere la sede della propria attività in Belgio, anche nel caso non significhi lo stabilimento primario, il che viene lasciato intendere dalla risposta belga, corrisponderebbe almeno ad un requisito di stabilimento secondario. Il requisito di un'autorizzazione per esercitare talune attività di un'impresa di vigilanza, e il requisito di un nulla osta per esercitare talune attività di un'impresa di sicurezza, come previsti dalla normativa belga, costituiscono essere stesse restrizioni alla libera circolazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda le attività di un'impresa di sicurezza per le quali la condizione di avere la sede dell'attività in Belgio non si applica. Anche se la Corte dovesse ritenere che il requisito di un'autorizzazione, o, rispettivamente di un nulla osta, rimanesse indispensabile, l'art. 59 del Trattato prescrive, in ogni caso, anche per quanto riguarda professioni non regolamentate a livello comunitario, che lo Stato di destinazione di una prestazione di servizi tenga conto almeno delle giustificazioni e garanzie già presentate dal prestatore per l'esercizio della sua attività nello Stato membro in cui ha sede.

Per quanto riguarda il requisito di una carta d'identificazione, le formalità da soddisfare, il fatto di doversi rivolgere alle autorità belghe che spesso sono decen-

trate, i costi e i tempi sono motivi per considerare che essa costituisce un ostacolo nel caso in cui essa debba essere altresì ottenuta dal personale di un'impresa stabilita in un altro paese per effettuare prestazioni di servizi in Belgio.

Sebbene la possibilità di detenere armi costituisca una modalità per esercitare attività nel settore privato della sicurezza per il quale è necessario sicuramente il controllo da parte delle autorità pubbliche, il porto d'armi non rientra nella competenza esclusiva dei servizi pubblici di polizia e non può quindi servire d'argomento che permetta di dedurre una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica ai sensi degli artt. 55, 66 CE.

L'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 56, 66 CE, non implicano né l'esistenza di un «settore a parte», né la possibilità di riferirsi a un «determinato pericolo». La Commissione considera che l'esistenza di una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave non è indiscutibile nella fattispecie. Lo stretto controllo dell'infrastruttura, in particolare dei locali e i registri delle armi, può, tuttavia, essere garantito anche all'estero. Al riguardo, è sufficiente che l'impresa interessata dia il suo assenso a controlli in loco. In mancanza di tale accordo, il rifiuto o il ritiro di qualsiasi autorizzazione ad esercitare servizi di vigilanza sul territorio belga sarebbe giustificabile.

Infine, la Commissione fa riferimento alla sua comunicazione interpretativa riguardante la libera circolazione transfrontaliera di servizi⁽¹⁾. La Commissione non si oppone al requisito di un'autorizzazione o, rispettivamente, di un nulla osta nel caso in cui lo Stato in cui si trova la relativa sede non preveda alcun regime di autorizzazione per imprese private di sicurezza. Per contro, la posizione del governo belga avrebbe come conseguenza sia la negazione dell'effetto diretto dell'art. 59 del Trattato sia la subordinazione totale all'esistenza di una cooperazione amministrativa o anche all'adozione di un atto comunitario che prevede i relativi obblighi nei confronti delle autorità nazionali.

Parimenti, il requisito di una carta d'identificazione rilasciata dal ministero degli Interni belga è sproporzionato. Infatti, nel caso in cui la polizia voglia identificare persone responsabili per le irregolarità nelle attività di vigilanza, o se una persona intende denunciare tali irregolarità, la polizia dispone, con il passaporto o la carta d'identità, di tutti i mezzi d'identificazione necessari.

- Restrizione alla libertà di stabilimento (art. 52 CE):

Emerge dai chiarimenti delle autorità belghe, che un'impresa di vigilanza, nella maggior parte dei casi,

può scegliere solo un cittadino belga residente per una determinata durata in Belgio, che permetta così alle autorità belghe lo «screening» ritenuto necessario, ma non una persona che abbia agito come gestore di un'impresa analoga in un altro Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, il requisito della residenza costituisce una discriminazione indiretta che può essere giustificata solo in forza dell'art. 56 CE. La Commissione ritiene tuttavia che tale restrizione derivi da considerazioni di ordine amministrativo che non possono motivare la restrizione stessa.

— Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori (art. 48 CE):

Il requisito della residenza in Belgio impedisce ai lavoratori residenti in altri paesi di essere assunti da un'impresa di vigilanza o di sicurezza, o di essere assegnati alle attività di un servizio interno di vigilanza di un'impresa in Belgio. Per quanto riguarda l'argomento dell'asserita necessità di controlli, la Commissione riafferma l'argomento svolto per quanto concerne l'art. 52 CE.

(¹) GU 1993, C 334, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Adjudicator con sentenza 25 settembre 1998, nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department

(Causa C-356/98)

(98/C 358/18)

Con sentenza 25 settembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° ottobre 1998, nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department l'Immigration Adjudicator ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il diritto di chiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito ed il diritto di ottenere che tale domanda sia esaminata costituisca un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (¹).
2. Se il requisito imposto ai coniugi di cittadini CE di essere stati residenti nel Regno Unito per 4 anni prima che una domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito possa essere presentata

ed esaminata (vedi art. 255 dell'United Kingdom Immigration Rules, House of Commons Paper 395), confrontato col requisito di 12 mesi di residenza prima che una tale domanda possa essere presentata, come si applica ai coniugi di cittadini del Regno Unito e ai coniugi di coloro che sono presenti e stabiliti nel Regno Unito (art. 287 dell'United Kingdom Immigration Rules, House of Commons Paper 395) costituisca un'illecita discriminazione incompatibile con l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Court of Appeal, con decisione 13 maggio 1998, nella causa la REGINA in persona del Ministro dell'Interno (Secretary of State for the Home Department) contro NANA YAA KONADU YIADOM

(Causa C-357/98)

(98/C 358/19)

Con decisione 13 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° ottobre 1998 nella causa promossa dalla REGINA in persona del Ministro dell'Interno (Secretary of State for the Home Department) contro NANA YAA KONADU YIADOM, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GUCE 1964 L 56 pag. 850) trovino applicazione nei riguardi di decisioni concernenti l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, oppure se tali decisioni di ingresso rientrino unicamente nelle disposizioni dell'art. 8.
2. Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso che solo l'art. 8 della suaccennata direttiva 64/221/CEE trova applicazione nei riguardi di decisioni di ingresso nel territorio di uno Stato membro, se i requisiti posti dall'art. 8 siano soddisfatti da disposizioni di diritto nazionale le quali garantiscano ai cittadini di uno Stato membro, a cui venga negato l'ingresso in un altro Stato membro per ragioni di ordine pubblico, un diritto ad adire organi giudiziari, diritto che può essere esercitato però unicamente quando gli interessati non siano più fisicamente presenti nello Stato membro di cui trattasi.

3. Riguardo agli scopi perseguiti dall'art. 8 e/o dall'art. 9 della direttiva 64/221/CEE, qualora il diritto nazionale:

- consenta alle competenti autorità, in via alternativa al fermo per accertamenti, di concedere una «ammissione temporanea» ad un cittadino di un altro Stato membro, il quale non possieda un normale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato ospitante, senza però concedergli «ingresso» ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, e
- consenta alle competenti autorità di trattenere la persona di cui trattasi nello Stato di temporanea ammissione fino ad avvenuto espletamento delle indagini volte ad appurare se le circostanze giustificano o meno un'allontanamento della persona suddetta dallo Stato membro in oggetto per motivi di ordine pubblico,

se la successiva decisione di «negare l'ingresso» a tale persona, e quindi di escluderla dal territorio dello Stato membro per motivi di ordine pubblico, sia un provvedimento vertente sull'ingresso nel territorio di uno Stato membro, oppure abbia natura di provvedimento di allontanamento dal territorio del medesimo Stato.

4. Se la risposta alla questione n. 3 possa essere diversa a seconda che il diritto nazionale consenta alle competenti autorità di adottare limitazioni al diritto al lavoro, poste inizialmente come requisito della sopracitata temporanea ammissione, e le suddette autorità a ciò provvedano successivamente all'adozione della decisione di negare l'ingresso al territorio nazionale in pendenza di un procedimento giudiziario di impugnazione di tale diniego.
5. Se la risposta alla questione n. 3 è tale da poter essere pregiudicata, e, in caso affermativo, in che modo, dall'eventuale lentezza (a) nel «negare l'ingresso» e/o (b) nel dare attuazione al provvedimento suddetto allontanando concretamente la persona di cui trattasi dal territorio dello Stato membro.
6. Se la risposta alla questione n. 5 sia a sua volta tale da poter essere pregiudicata, e, in caso affermativo, in che modo, dal fatto che il ritardo nel dare attuazione al provvedimento di «negare l'ingresso» è dovuto ad un procedimento giudiziario volto a statuire in merito alla legittimità del provvedimento medesimo.

**Ricorso del 2 ottobre 1998 contro la Repubblica italiana
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-358/98)

(98/C 358/20)

Il 2 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Enrico Traversa e dalla sig.ra Maria Patakia, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, rue Alcide de Gasperi, edificio «Wagner», presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, subordinando, in forza degli articoli 1 e 6 della legge n. 82/1994, del 25 gennaio 1994, la prestazione, da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri, dei servizi relativi alle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 1 della stessa legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'articolo 59 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e le gravi sanzioni previste in caso di inadempimento di tale obbligo, costituiscono una patente violazione dell'articolo 59 del Trattato che prescrive la soppressione di tutte le restrizioni alla libera prestazione di servizi nell'ambito della Comunità. Infatti, l'articolo 6 della legge n. 82/1994, sanzionando penalmente l'esercizio delle attività di pulizia da parte di imprese non iscritte nel registro e prevedendo la nullità dei contratti con queste conclusi nonché sanzioni amministrative nei confronti dei destinatari di servizi di pulizia prestati da imprese non iscritte, comporta come conseguenza che l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta una condizione essenziale per lo svolgimento delle attività di pulizia, di disinfezione e simili, sul territorio dello Stato italiano.

La Commissione ritiene che, nella misura in cui tale obbligo di iscrizione si applica anche ad operatori stabiliti in altri Stati membri e non stabiliti in Italia, esso impedisce ed in ogni caso ostacola la libera prestazione di servizi così come definita dall'articolo 60 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes di Bobigny, con sentenza 2 luglio 1998, nella causa Bernard Bauduin e Laurent Blondeau contro Renault SA
(Causa C-360/98)
(98/C 358/21)

Con sentenza 2 luglio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1998, nella causa Bernard Bauduin e Laurent Blondeau contro Renault SA, il Conseil de prud'hommes di Bobigny ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 18 dell'accordo 5 luglio 1991 sia compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con l'art. 119 del Trattato di Roma».

Ricorso del 9 ottobre 1998 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-362/98)
(98/C 358/22)

Il 9 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Pieter Jan Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 93/103⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca e/o avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 189 del Trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti

nelle direttive. Questo termine è scaduto il 23 novembre 1995 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 307, del 13.12.1993, pg. 1.

Cancellazione dal ruolo della causa C-168/97⁽¹⁾
(98/C 358/23)

Con ordinanza 16 settembre 1998, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-168/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Secretary of State for Defence, ex parte: Terence Perkins.

⁽¹⁾ GU C 199 del 28.6.1997.

Cancellazione dal ruolo della causa C-5/98⁽¹⁾
(98/C 358/24)

Con ordinanza 25 settembre 1998, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-5/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Angoulême): Otor Godard SA contro Amministrazione delle imposte.

⁽¹⁾ GU C 72 del 7.3.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-82/96⁽¹⁾
(98/C 358/25)

Con ordinanza 7 ottobre 1998, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-82/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice, Queen's Bench Division): The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry, ex parte: The Consumer's Association e Which (?) Ltd.

⁽¹⁾ GU C 145 del 18.5.1996.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 ottobre 1998

nella causa T-2/95 Industries des poudres sphériques contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Antidumping — Regolamento (CEE) n. 2423/88 — Calcio-metallico — Ripresa di un'indagine antidumping — Diritti della difesa — Prodotto simile — Danno — Interesse della Comunità — Motivazione — Sviamento di potere — Inopponibilità di un regolamento antidumping ad un importatore)

(98/C 358/26)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-2/95, Industries des poudres sphériques, con sede in Annemasse (Francia), con l'avv. Chantal Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Alex Schmitt, 7, val Sainte-Croix, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: rappresentato inizialmente dai signori Ramón Torrent e Jorge Monteiro, in seguito dai signori Torrent e Yves Cretien, successivamente dai signori Torrent e Antonio Tanca, e Philip Bentley) sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori Nicholas Khan e Xavier Lewis), Pêchiney électrométallurgie, con sede a Courbevoie (Francia), e Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, con sede a Parigi, rappresentati inizialmente dagli avv.ti Jacques-Philippe Gunther e Hubert de Broca, del foro di Parigi, successivamente solo dall'avv. Gunther, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, avente ad oggetto una domanda mirante all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1994, n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 270, pag. 27) e, in subordine, a che sia dichiarata l'inopponibilità di tale regolamento alla ricorrente, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata), composto dai signori J. Azizi, presidente, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: Blanca Pastor, amministratore principale e A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 15 ottobre 1998 una sentenza in cui il dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, nonché le spese sostenute dall'interveniente Pêchiney électrométallurgie.*

3) *La Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie e la Commissione sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 54 del 4.3.1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1998

nella causa T-154/96, Christiane Chvatal e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)

(98/C 358/27)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-154/96, Christiane Chvatal e altri, dipendenti della Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Thierry Demasseure, e inizialmente anche dall'avv. Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: signor Timothy Millett), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor Diego Canga Fano e signora Thérèse Blanchet) e dal Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori Marc Fierstra e Johannes Steven van den Oosterkamp), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento delle decisioni della Corte di giustizia recanti rigetto delle domande dei ricorrenti di iscriversi nell'elenco delle persone interessate a essere destinatarie di una decisione di cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché a far dichiarare l'illegittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688/95, che istituisce misure speciali di cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280, pag. 1), in quanto esso si applica solo ai dipendenti del Parlamento europeo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor J. Azizi, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici; cancel-

liere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le decisioni della Corte di giustizia indirizzate:*
 - il 28 febbraio 1996 alla signora Christiane Chvatal,
 - il 24 aprile 1996 al signor Jean-Yves Delaval,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Jean Demaeght,
 - il 28 febbraio 1996 alla signora Giovanna Dragoni,
 - il 28 febbraio 1996 al signor John Hambly,
 - il 24 aprile 1996 al signor Marc Kemmerling-Laleure,
 - l'11 marzo 1996 alla signora Kirsten Lammar,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Théo Lippert,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Angus Mackay,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Kaj Østergaard,
 - il 28 febbraio 1996 alla signora Maureen Russell,
 - l'11 marzo 1996 alla signora Ulrike Sinter,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Aristides Vlachos,
 - il 28 febbraio 1996 al signor Hans Gerhard Weller,

recanti rigetto delle loro domande di iscriversi nell'elenco delle persone interessate ad una decisione di cessazione definitiva dal servizio come previsto dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali di cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, sono annullate.

- 2) *La Corte di giustizia sopporterà le proprie spese, nonché quelle dei ricorrenti.*
- 3) *Il Regno dei Paesi Bassi e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1998

nella causa T-13/97, Antoinette Losch contro Corte di giustizia delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)

(98/C 358/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-13/97, Antoinette Losch, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Thierry Demaseure, e inizialmente anche dall'avv. Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: signor Timothy Millett), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor Diego Canga Fano e signora Thérèse Blanchet) e dal Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori Marc Fierstra e Johannes Steven van den Oosterkamp), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Corte di giustizia 22 luglio 1996 recante rigetto della domanda della ricorrente di iscriversi nell'elenco delle persone interessate a essere destinatarie di una decisione di cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché a far dichiarare l'illegittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali di cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280, pag. 1), in quanto esso si applica solo ai dipendenti del Parlamento europeo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor J. Azizi, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Corte di giustizia 22 luglio 1996 recante rigetto della domanda della signora Antoinette Losch, del 16 luglio 1996, di iscriversi nell'elenco delle persone interessate ad una decisione di cessazione definitiva dal servizio come previsto dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali di cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è annullata.*

- 2) *La Corte di giustizia sopporterà le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.*

3) *Il Regno dei Paesi Bassi e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 74 dell'8.3.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° ottobre 1998

nella causa T-155/97, Natural van Dam AG e Danser Container Line BV contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Navigazione interna — Risanamento strutturale — Condizioni per l'entrata in servizio di nuovi battelli — Esclusione)

(98/C 358/29)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-155/97, Natural van Dam AG, con sede in Basilea (Svizzera) e Danser Container Line BV, con sede a Sliedrecht (Paesi Bassi), con l'avv. Marius J. van Dam, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Fernand Entringer, 34 A, Rue Philippe II, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signor Berend-Jan Drijber, e successivamente signora Laura Pignataro e signor Maurits Lugard), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 7 marzo 1997, SG (97) D/1862, che nega alle ricorrenti, per tre imbarcazioni che intendevano costruire, il beneficio di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: signor A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 1° ottobre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 212 del 12.7.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1998

nella causa T-164/97, Silvio Busacca e altri contro Corte dei conti delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimità del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 — Parità di trattamento — Violazione delle forme sostanziali — Consultazione previa delle istituzioni e del comitato per lo Statuto)

(98/C 358/30)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-164/97, Silvio Busacca e altri, dipendenti della Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Corte dei conti delle Comunità europee (agenti: signori Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram, Paolo Giusta e signora Christina Friedrich), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento delle decisioni della Corte dei conti del 16 settembre 1996 recanti rigetto delle domande dei ricorrenti di iscriversi nell'elenco delle persone interessate ad usufruire di una decisione di cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor J. Azizi, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Le decisioni della Corte dei conti del 16 settembre 1996, indirizzate al signor Silvio Busacca, al signor Carlo Degli Abbati, alla signora Pamela Rattigan, alla signora Gisela Tremont, alla signora Cécile Vandam, recanti rigetto delle loro domande di iscriversi nell'elenco delle persone interessate ad una decisione di cessazione definitiva dal servizio come previsto dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali di cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, sono annullate.*

2) *La Corte dei conti supporterà le proprie spese, nonché quelle dei ricorrenti.*

(¹) GU C 212 del 12.7.1997.

Ricorso del signor A. Alferink e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 1998

(Causa T-94/98)

(98/C 358/31)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 19 giugno 1998 il signor A. Alferink e a., tutti residenti nei Paesi Bassi, con gli avv.ti domiciliatari H.J. Bronkhorst e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro dell'Aia e, rispettivamente, di Bruxelles, con l'avv. domiciliatario T. Loesch, del foro di Lussemburgo, rue Goethe, 11, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1. condannare la Commissione europea a versare gli importi specificati nel ricorso a causa del danno che hanno subito a seguito dell'illegittima adozione dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88⁽¹⁾, da maggiorare con interessi annui dell'8%, calcolati a partire dal 23 febbraio 1998 fino al giorno del versamento;
2. condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, tutti operanti nel settore agricolo e cui si applicano i criteri SLOM, i quali si sono avvalsi di aziende affittate presso terzi, addebitano alla Commissione di aver agito illegittimamente adottando la normativa di cui trattasi. A loro avviso, l'interpretazione data alla normativa di cui sopra — per l'assegnazione del quantitativo di riferimento definitivo si deve riprendere la produzione di latte nell'azienda SLOM originaria o mediante la stessa unità economica e organizzativa originaria che esisteva al momento dell'assunzione dell'obbligo SLOM — non è conforme al testo del suddetto articolo e neanche al regolamento (CEE) n. 1078/77⁽²⁾ e alle disposizioni di attuazione dello stesso. La Commissione non ha chiarito la limitazione cui essa mira e ha così violato il principio generale di sollecitudine.

⁽¹⁾ GU 1988, L 139, pag. 12.

⁽²⁾ GU 1977, L 131, pag. 1.

Ricorso promosso il 20 agosto 1998 dalla Hewlett Packard France contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-133/98)

(98/C 358/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 agosto 1998, è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della Hewlett Packard France con sede in Courcouronnes (Francia), rappresentata dagli avvocati Fabrice Goguel e Anne Trager, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, 31, Grand-Rue.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 giugno 1998, pubblicata nella GUCE del 23 giugno 1998, pagg. 45 e 46, riferimento 98/406/CE, nella parte in cui ha imposto la revoca dell'informazione tariffaria vincolante n. FR 12030199700151, che aveva giustamente classificato gli apparecchi HP Jet Direct EX Plus (e EX Plus 3) sotto la voce 8471.80.10;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di diritto francese che importa e fabbrica in Francia materiali e computers destinati all'attuazione delle «reti locali» (LAN) si oppone alla revoca dell'informazione tariffaria vincolante n. FR 12030199700151, rilasciata dalle autorità doganali francesi, che classifica gli apparecchi HP Jet Direct EX Plus/EX Plus 3 sotto la voce 8471.80.10, della nomenclatura combinata comunitaria. Questo apparecchio è costituito da una carta elettronica del tipo Jet Direct inserita in una cassetta collegata a una o più stampanti che consentono l'accesso e il controllo di questa o di queste stampanti da parte di più personal computers in una rete locale. A seguito della decisione di revoca impugnata, la Direzione generale delle dogane francese ha infine classificato il detto apparecchi sotto la voce 8517 50.

A sostegno delle sue affermazioni la ricorrente deduce una erronea applicazione delle norme generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissata nell'allegato I, parte I, titolo I, lett. A, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97.

Essa insiste in particolare sul fatto che il tentativo di accordare alle reti locali una funzione propria di telecomunicazione riposerebbe su una visione esageratamente lata della nozione di telecomunicazione. A suo parere, la prima particolarità dei materiali di telecomunicazioni è quella di consentire la trasmissione di dati senza limite di distanza, cosa che la differenzia radicalmente dalle reti locali. Tale differenza di distanza sarebbe inoltre direttamente collegata ad una differenza di funzione. Infatti le trasmissioni all'interno di una rete locale sono di una enorme rapidità, il che è tecnicamente possibile solo sulle corti distanze. Al contrario, in materia di telecomunicazioni a lunga distanza, le velocità massime sono molto meno elevate.

La ricorrente sostiene altresì che il materiale di cui trattasi soddisfa simultaneamente le tre condizioni previste dalla nota 5.B del Capitolo 84 perché una unità sia considerata come facente parte del sistema completo, rientrando pertanto, in applicazione della nota 5.C, sotto la voce 84.71: si tratterebbe di un materiale del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, sarebbe collegabile all'unità centrale attraverso la o le reti locali e sarebbe altresì idoneo a ricevere dei dati sotto una forma utilizzabile dal sistema.

Ricorso promosso il 20 agosto 1998 dalla società Hewlett Packard Europe BV contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-134/98)

(98/C 358/33)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 agosto 1998, è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee da parte della società Hewlett Packard Europe BV, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avvocati Fabrice Goguel e Anne Trager, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, 31, Grand-Rue.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 giugno 1998, pubblicata nella GUCE del 23 giugno 1998, pagg. 45 e 46, riferimento 98/406/CE, nella parte in cui ha imposto la revoca delle informazioni tariffarie vincolanti n. FR 12030199701394, 12030199702134 e 12030199702135 che avevano giustamente classificato gli apparecchi sotto la voce 8471.80;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla revoca di più informazioni tariffarie vincolanti, riguardanti taluni apparecchi aventi funzioni di commutatori destinati ad essere utilizzati in reti locali.

I mezzi e principali argomenti sono identici a quelli invocati nel contesto della causa T-133/98, Hewlett Packard France/Commissione.

Ricorso dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 settembre 1998

(Causa T-139/98)

(98/C 358/34)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 7 settembre 1998, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con gli avvocati Pier Giorgio Ferri e Danilo Del Gaizo, dell'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, rue Marie Adelaïde, 5, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale annullare la decisione impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso di cui alla lettera B (punti 8 e seguenti);
- in via subordinata annullare la decisione per la parte impugnata, con i restanti motivi di ricorso, e conseguentemente ridurre l'importo della sanzione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una entità incardinata nell'Amministrazione finanziaria dello Stato italiano (L'AAMS), che oltre all'esercizio di varie attività amministrative, svolge ugualmente una attività di produzione e distribuzione all'ingrosso di tabacchi lavorati. Mediante la decisione impugnata⁽¹⁾, la convenuta ha messo in dubbio la compatibilità dell'art. 86 del Trattato CE con taluni comportamenti posti in essere dall'organismo ricorrente, in relazione a certe clausole del contratto-tipo per la distribuzione delle sigarette delle altre imprese produttrici e a taluni comportamenti unilaterali riguardanti le sigarette importate e gli organi di distribuzione e vendita⁽²⁾. Se-

condo la Commissione, le misure da essa incriminate tendono a proteggere e rafforzare la propria posizione sul mercato delle sigarette.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa prima di tutto valere l'assoluta genericità ed insufficienza dei fattori ritenuti dalla Commissione per isolare il mercato italiano dal restante mercato europeo. Per quanto riguarda la posizione dominante della ricorrente nel mercato di distribuzione all'ingrosso delle sigarette, essa ritiene che le imprese comunitarie, per sottrarsi alla sua pretesa egemonia, non avevano come unica possibilità quella di approntare una propria rete distributiva, dal momento che esistono nel mercato italiano altre imprese operanti nel settore della distribuzione per categorie di prodotto simili. In conseguenza, le ditte estere si trovano nella concreta possibilità di utilizzare i numerosi operatori commerciali nel settore titolari di depositi fiscali per la commercializzazione degli altri prodotti soggetti alla accisa, e aventi trattamento amministrativo e contabile simile al tabacco lavorato.

Trattandosi dell'attività di distribuzione, la ricorrente sostiene che successivamente alla sua liberalizzazione, essa è presente sul mercato della distribuzione per conto terzi nei limiti della utilizzazione dei suoi depositi per la parte eccedentaria al fabbisogno distributivo dei suoi prodotti, non appartenendo al quadro dei suoi interessi quello di potenziare la sua attuale rete distributiva. Per quanto riguarda più particolarmente il contratto di distribuzione, viene affermato che non vi è alcuna eccedenza nella capacità distributiva dell'AAMS, rispetto alle esigenze di normale approvvigionamento del mercato, e che il rifiuto di negoziare clausole particolari con l'uno o con l'altro produttore è giustificato dalla necessità di non assumere nei confronti di un produttore impegni diversi e speciali, che non potrebbero essere garantiti agli altri nel quadro delle compatibilità generali della organizzazione distributiva della ricorrente. Dall'altro, la limitata capacità di stoccaggio della ricorrente spiegherebbe tanto il limite del 30% nell'introduzione eventuale di quantitativi supplementari rispetto a quelli determinati dal tiraggio del consumo come i limiti imposti per l'introduzione di nuove marche di sigarette. Per quanto concerne la clausola relativa al controllo delle sigarette, si ricorda che la ricorrente ha il diritto-dovere di svolgere tali controlli sui prodotti dalla stessa commercializzati, al fine di garantirsi di non incorrere nella violazione della normativa di settore.

In ultimo luogo, la ricorrente rifiuta la correttezza degli addebiti della Commissione relativi alle presunte pratiche unilaterali abusive (rifiuto di autorizzare aumenti di quantitativi mensili ed atti riguardanti tanto i magazzini di vendita che le rivendite). Per quanto riguarda particolarmente la problematica relativa alla rivendita si ritiene che, in quanto adottati nell'esercizio di un pubblico potere, questi comportamenti specifici non avrebbero potuto essere valutati nell'ambito della procedura instaurata ai sensi del regolamento n. 17/62/CEE, riguardante l'attività svolta dalla ricorrente esclusivamente in qualità di Impresa. Infatti, agli atti che l'AAMS non compie nell'esercizio imprenditoriale come produttore o come distributore

all'ingrosso di sigarette non sarebbero direttamente applicabili le norme sulla concorrenza.

(¹) Decisione della Commissione del 17 giugno 1998, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86 del Trattato CE (IV/36.010-F3 — Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

(²) Articoli 2 e 3 della decisione sovracitata.

Ricorso del signor Filippos Pierros contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 1998

(Causa T-141/98)

(98/C 358/35)

(Lingua processuale: il greco)

Il 9 settembre 1998 il signor Filippos Pierros, residente in Atene, con l'avv. Nicolas Korogiannakis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli uffici della Brown Holding S.A., 310, route d'Esch, L-1471, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione DG XXIII/MaS (98) 1009, sulla cui base si richiede al ricorrente la restituzione dell'importo di 24 000 ECU che si asserisce indebitamente versato nell'ambito della sovvenzione della Commissione alla commissione parlamentare europea per la cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale per l'organizzazione del Congresso europeo del Turismo a Budapest dall'11 al 13 aprile 1991, per contrasto con il diritto comunitario e in particolare con gli artt. 173 e 190 del Trattato per violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e dei principi generali del diritto comunitario (il diritto ad essere previamente sentito, il principio di buona amministrazione, il dovere di diligenza, la tutela del legittimo affidamento) e per sviamento di potere;
- annullare per i suddetti motivi qualsiasi decisione successiva o qualsiasi atto amministrativo, procedurale o esecutivo conseguente alla predetta decisione, e, in particolare, l'addebito stabilito nell'importo di 24 000 ECU;
- dichiarare prescritta ogni pretesa della Commissione riferentesi alla presente causa, in forza dell'art. 4 della dichiarazione del ricorrente dell'11 gennaio 1991;
- concedere al ricorrente la possibilità di consultare il fascicolo;

- condannare la Commissione a versare al ricorrente un risarcimento pecuniario per il danno morale per l'importo di 5 000 000 ECU;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato membro del Parlamento europeo tra il 1989 e il 1994. Durante il suo mandato parlamentare è stato vicepresidente della commissione parlamentare per la cooperazione tra la Comunità e gli Stati dell'Europa orientale. Nell'anno 1990, la predetta commissione parlamentare deliberava, assieme alla commissione parlamentare per il Turismo, l'organizzazione di un congresso avente per tema gli scambi turistici tra l'Unione europea e gli Stati dell'Europa centro-orientale.

L'organizzazione aveva ricevuto, tra l'altro, anche sovvenzioni da parte della Commissione europea nell'ambito dell'«Anno Europeo del Turismo», nella misura di 30 000 ECU, ciò che rappresentava il 20% del costo della manifestazione sulla base del suo preventivo di spesa. Orbene, con la decisione impugnata, la Commissione ha richiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di 24 000 ECU, in quanto indebitamente versati. Il ricorrente sostiene che la gestione delle somme in questione è avvenuta in modo assolutamente legale e trasparente, e invoca i seguenti motivi di annullamento:

1. Mancanza assoluta di motivazione della decisione impugnata
2. Violazione di principi generali del diritto comunitario, e precisamente
 - 2.1 Omessa audizione preliminare dell'interessato
 - 2.2 Sviamento di potere
 - 2.3 Violazione del principio di buona amministrazione
 - 2.4 Violazione del principio del legittimo affidamento

In subordine, il ricorrente invoca la prescrizione delle pretese della Commissione relativa alla sovvenzione in questione.

Infine il ricorrente, invocando l'art. 215, secondo comma, del Trattato CE, chiede il risarcimento del danno morale subito a causa della decisione impugnata.

Ricorso dei signori J.G. Evans e altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 settembre 1998

(Causa T-148/98)

(98/C 358/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 settembre 1998 i signori J.G. Evans e altri, rappresentati da Thomas Graham e Barbara Hewson, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 luglio 1998 nella pratica IV/E-3/SWSMA con cui si dichiara che la Commissione non è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA in relazione a una precedente discriminazione di prezzi operata da acquirenti nei confronti dei produttori di carbone nel periodo dal 1984 al 1° aprile 1990; e
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Nel 1990, 93 produttori di carbone (tra cui i ricorrenti) hanno presentato alla Commissione una denuncia in nome della South Wales Small Mines Association (SWSMA) facendo valere una discriminazione nei prezzi da parte della Central Electricity Generating Board (CEGB) e dei suoi successori, National Power e PowerGen. La denuncia riguardava l'esecuzione di un accordo tra la British Coal e la CEGB, in base al quale la CEGB comprava il quantitativo di carbone necessario per la produzione di energia elettrica dalla British Coal a prezzi notevolmente più alti di quelli offerti ai piccoli produttori di carbone quali i ricorrenti, che erano concorrenti della British Coal.

Con la decisione impugnata alla SWSMA è stato comunicato che la Commissione aveva deciso di non dare corso alla denuncia.

I ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere di non essere legittimata ad effettuare una raccomandazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA in relazione alla discriminazione di prezzi durante il periodo dal 1984 al 1° aprile 1990. Essi sostengono che la Commissione dispone di una tale facoltà. Altrimenti, la Commissione ha rifiutato illecitamente di agire ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la conclusione della Commissione secondo cui non esisteva alcun motivo per

adottare una raccomandazione era erronea in diritto. L'iter logico della Commissione nella sua decisione è tortuoso e viziato. La Commissione ha omesso di dare corretta applicazione all'analisi della Corte di giustizia in una importante sentenza ⁽¹⁾.

La Commissione ha omesso di accertare se vi fosse o meno discriminazione nel periodo pertinente, benché i fatti esposti nella denuncia fornissero un sostegno per tale accertamento. La Commissione inoltre ha omesso di rilevare tutte le conseguenze in relazione agli effetti che tale discriminazione potrebbe aver avuto nei rapporti tra acquirenti e produttori, come previsto nell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, anche prima che agisse. I ricorrenti sostengono in alternativa che la Commissione ha omesso illecitamente di agire ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA. Di conseguenza, i ricorrenti non possono chiedere alcuna compensazione dinanzi ai giudici del Regno Unito per le rilevanti perdite sopportate durante il periodo dal 1984 al 1° aprile 1990. La decisione impugnata non assicura una tutela effettiva come richiesto dall'art. 4, lett. b), del Trattato CECA.

⁽¹⁾ Hopkins e a./National Power and PowerGen (Racc. 1996, pag. I-2281).

Ricorso della Société Générale contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 21 settembre 1998

(Causa T-149/98)

(98/C 358/37)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 settembre 1998 la Société Générale, con sede in Parigi, con l'avv. Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la decisione della Commissione del 20 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'8 agosto 1998, che autorizza la concessione, da parte delle autorità francesi, di aiuti supplementari al Crédit Lyonnais;
- ordinare la restituzione di detti aiuti;
- condannare la Commissione all'insieme dei costi e delle spese sostenuti in occasione del procedimento in corso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione che autorizza nuovi aiuti al Crédit Lyonnais rivalutando l'importo degli elementi di aiuti derivanti dal meccanismo di scorporo previamente autorizzato il 26 luglio 1995.

Secondo la ricorrente questi aiuti sono illegittimi in base all'art. 93, terzo comma, del Trattato CE in quanto non sono stati preventivamente notificati alla Commissione. La Commissione non poteva, senza violare il disposto dell'art. 92, terzo comma, e gli obblighi di motivazione ad essa incombenti, autorizzare nel caso di specie aiuti complementari a quelli precedentemente autorizzati, in assenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del Crédit Lyonnais che avrebbero causato un serio deterioramento della sua situazione.

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata non abbia stabilito con precisione sufficiente l'importo degli aiuti. La stima di tale importo è del resto viziata da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione, il che ha indotto la Commissione a sottovalutare di circa 50 miliardi di franchi l'importo degli aiuti effettivamente accordati al Crédit Lyonnais. Tali errori hanno impedito alla Commissione di valutare correttamente la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, come imposto dall'art. 92, terzo comma e dalle direttive prese per la sua applicazione.

Inoltre, la ricorrente ritiene illegittima la decisione del 1998 in quanto essa si basa sulle disposizioni dell'art. 20, lett. c), della decisione 26 luglio 1995, anch'esse illegittime in base all'art. 93, terzo comma, del Trattato CE, cosa che l'ha costretta a limitare ad un semplice aumento dei corrispettivi imposti al Crédit Lyonnais le conseguenze che essa trae dalla constatazione di uno scarto nella valutazione del costo dello scorporo autorizzato nel 1995, senza prendere in esame soluzioni alternative.

Contrariamente a quanto imposto dall'art. 92, terzo comma, del Trattato CE e dalle direttive prese per la sua applicazione, la decisione non prende in esame le soluzioni alternative rispetto alla concessione di aiuti complementari a disposizione delle autorità francesi: essa ha scartato di primo acchito e senza motivazione la soluzione di rifiutare l'autorizzazione degli aiuti, mentre tale soluzione avrebbe potuto risultare più soddisfacente dal punto di vista dei suoi effetti sulla concorrenza.

In subordine, la ricorrente conclude per l'annullamento della decisione impugnata in quanto questa stabilisce corrispettivi insufficienti per porre rimedio alle gravi distorsioni della concorrenza risultanti dall'insieme degli aiuti autorizzati al Crédit Lyonnais, come imposto dall'art. 92, terzo comma, lett. c), del Trattato CE.

Ricorso del Conseil des Communes et Régions d'Europe
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 22 settembre 1998

(Causa T-151/98)

(98/C 358/38)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 settembre 1998 il Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE), con sede a Parigi, con l'avv. Daniel M. Tomasevic, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella nota di addebitamento 97009405F relativa al progetto Ecos n.º 91/00/29003, emessa il 15 luglio 1998, con la quale la Commissione si rifiuta di versare al CCRE un saldo di 204 446 Ecu e gli chiede un saldo di 300 173 Ecu;
- condannare la Commissione alla spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che ha già impugnato di fronte al Tribunale una prima nota di addebitamento relativa al progetto European City Cooperation System (ECOS), nella quale la Commissione rifiutava di approvare talune spese e riduceva la partecipazione comunitaria concessa nell'ambito del programma RECITE⁽¹⁾, domanda nella presente causa l'annullamento di una nuova nota di addebitamento, datata 15 luglio 1998, la quale annulla e sostituisce la nota precedente. In tale seconda nota, la Commissione rifiuta ancora di versare al ricorrente un saldo di 204 446 Ecu, mentre quest'ultimo reclama 300 173 Ecu e non più 363 336 Ecu come in precedenza.

Il ricorrente afferma che, pur non ritenendo venuto meno l'oggetto del contendere nella causa T-46/98, ha dovuto presentare il presente ricorso a titolo cautelare, in seguito alla posizione adottata dalla Commissione nella prima causa.

I mezzi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-46/98.

⁽¹⁾ Causa T-46/98, GU C 151, del 16 maggio 1998, pag. 11.

Ricorso dell'Azienda Agricola «Ponte S. Pietro», di Zardi
Vincenzo e Clara, contro il Consiglio dell'Unione europea,
proposto il 23 settembre 1998

(Causa T-152/98)

(98/C 358/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 23 settembre 1998, l'Azienda Agricola «Ponte S. Pietro», di Zardi Vincenzo e Clara, con gli avvocati Massimo Moretto, Roberto Santoro e Paola Giacovelli, rispettivamente del foro di Venezia, Padova e Bari, con domicilio eletto presso lo Studio legale Moretto, in Bruxelles, Avenue des Nerviens, 67, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato CE, dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1361/98 del Consiglio, del 26 giugno 1998 (che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio; in GUCE, L 185/3; in prosieguo: il «reg. n. 1361/98»); e, per quanto necessario, dell'art. 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 1360/98 del Consiglio, di pari data (che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole; in GUCE, L 185/1; in prosieguo: il «reg. n. 1360/98»)
- il risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE di tutti i danni causati alla ricorrente dagli atti impugnati, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, un'azienda agricola produttrice di barbabietole, si oppone al regolamento n. 1361/98 nella misura in cui, considerando l'Italia come una zona non deficitaria, nel senso del regolamento di base nel settore dello zucchero, omette di fissare un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone dell'Italia. Essa aggiunge a questo riguardo che sin dalla creazione dell'organizzazione Comune del mercato nel settore dello zucchero, l'Italia sarebbe stata sempre considerata zona deficitaria.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa prima di tutto valere l'illegittimità del regolamento n. 1361/98,

nella misura in cui esclude l'Italia dal novero delle zone della Comunità da qualificarsi «deficitarie» ai sensi del regolamento n. 1785/81, o regolamento di base nel settore dello zucchero. Viene affermato su questo punto che alla luce della ratio e degli obiettivi perseguiti con la regionalizzazione, si deve ritenere che una determinata zona della Comunità vada considerata «deficitaria» se il suo fabbisogno deve essere coperto tramite importazioni di zucchero. Orbene, i dati economici relativi alle importazioni ed alle esportazioni italiane di zucchero tal quale degli ultimi anni, inclusi quelli precedenti l'adozione dei provvedimenti impugnati, attesterebbero una perdurante situazione di sostanziale prevalenza delle importazioni sulle esportazioni. Ne segue che, negando la regionalizzazione per la campagna 1998/99 per tutte le zone bieticole dell'Italia, i provvedimenti impugnati sarebbero in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dal regolamento di base e sarebbero tali da compromettere il corretto funzionamento dell'organizzazione Comune del mercato in questione.

La ricorrente invoca anche la violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Secondo lei, non ci sarebbe dubbio sul fatto che la funzione del termine del 1° agosto, data in cui il prezzo d'intervento dello zucchero bianco dovrebbe essere stato fissato, come stabilito dall'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1785/81, sia quella di permettere agli interessati, ed in primo luogo ai bieticoltori, di conoscere il prezzo minimo che sarà loro garantito per la campagna per la quale effettuano le semine. Dall'altro la ricorrente osserva che gli atti impugnati, pur essendo stati emanati solo alla fine di giugno del 1998, producono i loro effetti sulla campagna 1998-1999, per la quale la semina era stata effettuata già in febbraio e marzo dello stesso anno e addirittura, per le aree meridionali, nel novembre-dicembre del 1977. La ricorrente si sarebbe trovata, pertanto, nella condizione di conoscere il prezzo di vendita delle bietole oggetto dei contratti di fornitura stipulati e di sapere che lo stesso non era più quello derivato quando si trovava oramai nell'impossibilità di modificare i propri piani di produzione. Del resto, il regolamento impugnato si presenterebbe lesivo anche del complementare principio del legittimo affidamento dei bieticoltori, dato che quest'ultimi confidavano legittimamente nella trentennale derivazione del prezzo minimo garantito per le bietole prodotte in Italia.

Trattandosi della violazione del principio di non discriminazione, anche invocato dalla ricorrente, viene affermato che, dato che l'andamento dell'import-export di zucchero tal quale in taluni paesi considerati deficitari dagli atti impugnati ed in Italia è rimasto sostanzialmente il medesimo per le campagne dal 1990 al 1997, non si capisce, in tale contesto, l'esclusione dell'Italia dal novero delle zone deficitarie per la campagna 1998/1999.

La ricorrente fa valere infine la violazione del dovere di motivazione.

Ricorso dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del Consorzio Nazionale Bieticoltori e dell'Associazione Bieticoltori Italiani, contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 settembre 1998

(Causa T-153/98)

(98/C 358/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 23 settembre 1998, l'Associazione Nazionale Bieticoltori, il Consorzio Nazionale Bieticoltori e l'Associazione Bieticoltori Italiani, con gli avvocati Massimo Moretto, Roberto Santoro e Paola Giacobelli, rispettivamente del foro di Venezia, Padova e Bari, con domicilio eletto presso lo Studio legale Moretto, in Bruxelles, Avenue des Nerviens, 67, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato CE, dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1361/98 del Consiglio, del 26 giugno 1998 (che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino; in GUCE, L 185/3; in prosieguo: il «reg. n. 1361/98»); e, per quanto necessario, dell'art. 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 1360/98 del Consiglio, di pari data (che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole; in GUCE, L 185/1; in prosieguo: il «reg. n. 1360/98»)
- il risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE di tutti i danni causati alla ricorrente dagli atti impugnati, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli già invocati nella causa T-152/98 Azienda Agricola «Ponte S. Pietro»/Consiglio.

Ricorso della società Asia Motor France e altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 settembre 1998

(Causa T-154/98)

(98/C 358/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 settembre 1998, la società Asia Motor France, con sede in Livange (Lussemburgo), la società JMC Automobi-

les, con sede in Livange (Lussemburgo), la società Monin Automobiles, con sede in Bourg-de-Péage (Francia) e la società EAS, con sede in Livange (Lussemburgo), rappresentate dagli avv.ti Jean Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare «sic et simpliciter» la decisione della Commissione 15/16 luglio 1998;
- dare atto alle ricorrenti del fatto che esse si riservano di chiedere la riparazione del danno subito;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella presente causa, importatrici in Francia di veicoli delle marche Suzuki, Daihatsu, Isuzu e Subaru, e al momento, in stato di liquidazione giudiziaria, impugnano il rigetto da parte della Commissione della denuncia da esse depositata 13 anni or sono, in merito a un sistema di autolimitazione delle importazioni in Francia di veicoli di varie altre marche giapponesi. Secondo la decisione in considerazione, la ripartizione delle quote, la cui violazione poteva comportare sanzioni amministrative, rientrava nella esclusiva responsabilità dell'amministrazione francese, le pressioni venivano esercitate su ciascun importatore individualmente, la denuncia non avrebbe un interesse comunitario e non sarebbe più attuale.

Le ricorrenti sostengono innanzitutto che mediante la decisione impugnata, la convenuta rifiuta di tener conto delle sentenze del Tribunale 29 giugno 1993⁽¹⁾ e del 18 settembre 1996⁽²⁾, pronunciate nel contesto delle medesime infrazioni, dalle quali deriverebbe un dovere di riesame del fascicolo partendo da indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che debbono essere tra loro ricollegati per quanto riguarda la questione se le autorità francesi hanno esercitato pressioni irresistibili sulle imprese interessate affinché adottino il comportamento denunciato con la conseguenza che il comportamento degli importatori accreditati nella Francia metropolitana si sottrarrebbe alle norme di concorrenza per assenza di un sufficiente livello di autonomia.

Secondo le ricorrenti, è scioccante vedere l'istituzione convenuta pretendere oggi che la vetustà della procedura toglie ogni interesse alla denuncia, mentre è la Commissione stessa che, con la mancanza di diligenza quanto al modo con cui ha condotto il procedimento amministrativo, sarebbe stata la responsabile diretta di tale protrazione nel tempo. A loro parere, a ragione e equità suggeriri-

rebbero che una notifica degli addebiti venga indirizzata ai protagonisti della pratica concertata e al loro sindacato di 13 anni fa. La pratica concertata era all'epoca già sufficientemente dimostrata. Sarebbe spettato alle imprese chiamate in causa dimostrare, nel corso dei colloqui che l'accordo detto di autolimitazione, accompagnato per le stesse da contropartite, tra cui l'esclusione dei concorrenti giapponesi, non era in funzione di scelte commerciali, ma era dovuto a pressioni irresistibili da parte dello stato francese tale da comportare per le medesime perdite considerevoli.

Le ricorrenti assumono altresì che al di fuori del ricorso all'art. 115 del Trattato sarebbe vano ricercare a quali categorie di pratiche lecite previste dal Trattato possa ricollegarsi un regime di autolimitazione come quello di cui trattasi, poiché la Francia non ha mai chiesto l'applicazione di misure di salvaguardia in tale settore. Inoltre, la Commissione non avrebbe potuto neppure avvalersi di una qualsiasi regolamentazione francese al fine di tentare di sottrarre i protagonisti della pratica concertata all'applicazione del diritto comunitario sulla concorrenza, in quanto una siffatta regolamentazione semplicemente non esisterebbe.

⁽¹⁾ Causa T-7/92 Asia Motor France e.a. contro Commissione (Racc. pag. II-671).

⁽²⁾ Causa T-387/9, Asia Motor France e.a. contro Commissione (Racc. pag. II-965).

Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 settembre 1998

(Causa T-156/98)

(98/C 358/42)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 settembre 1998, la RJB Mining plc, con gli avv.ti Mark Brealey e Jonathan Lawrence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 29 luglio 1998 che approva l'assunzione del controllo ad opera della RAG Aktiengesellschaft delle Saarbergwerke AG e Preussag Anthrazit GmbH per i motivi illustrati nel ricorso; e
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una società anonima quotata in borsa a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e nel Galles, che svolge la sua attività produttiva nell'industria carboniera in Inghilterra. I suoi principali azionisti sono investitori istituzionali, investitori privati, direttori e dipendenti della ricorrente. Con la decisione impugnata, la Commissione ha inteso, in conformità dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, autorizzare, a determinate condizioni, l'acquisto delle Saarbergwerke e Preussag da parte della RAG. Queste tre società sono le sole tre che rimangono in Germania come produttori di carbone duro. Le società che si sono fuse hanno in apparenza acconsentito a trasferire parte dell'attività d'importazione del carbone ad una terza entità indipendente ed a ripartire strutturalmente la restante attività del commercio di carbone tra rami di fabbricazione nazionale e rami di importazione.

La ricorrente asserisce che la Commissione, adottando la decisione impugnata, è venuta meno all'osservanza delle disposizioni degli artt. 66 e 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione 3632/93/CECA (in prosieguo: la «decisione-base»)⁽¹⁾. L'annullamento di tale decisione è richiesto anche per violazione di requisiti essenziali del procedimento, inclusi l'assenza di motivazione e la mancata applicazione del principio di buona amministrazione.

Secondo la ricorrente, la Commissione non è pervenuta a rendersi conto del fatto che l'effetto della decisione impugnata è di autorizzare la persecuzione della fusione, sebbene l'aiuto di Stato tedesco faccia intrinsecamente parte della fusione ed un tale aiuto non sia stato, e non possa essere, autorizzato conformemente alla decisione-base. Si sottolinea in proposito che la decisione impugnata omette persino di menzionare l'aiuto di Stato implicito nel meccanismo della fusione, e tanto meno l'esame dell'effetto prodotto dall'aiuto stesso sulla posizione di mercato delle parti. Così il fatto che il prezzo di acquisto che la RAG deve pagare per la Saarbergwerke nell'ambito della progettata fusione si limiti a 1 DM non è affatto menzionato nella decisione.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha ritenuto nella decisione impugnata che essa riguarda soltanto l'applicazione dell'art. 66 del Trattato CECA e non quella di disposizioni sul controllo di aiuti di Stato. Tuttavia, il ricorrente aveva chiesto alla Commissione l'assicurazione che essa avrebbe applicato le regole sugli aiuti di Stato e avrebbe impedito la prosecuzione della fusione senza previa approvazione dell'aiuto di Stato corrisposto alle imprese destinate alla fusione e dell'aiuto di Stato implicito nella fusione e costituente una precondizione della stessa. Siccome la Commissione ha rifiutato di fornire l'assicurazione sollecitata, la ricorrente non nutre alcun dubbio, allo stato, che la fusione autorizzata dalla decisione impugnata possa andare avanti, ed andrà avanti in ogni caso, senza che la Commissione abbia adempiuto i suoi obblighi.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30 dicembre 1993, pag. 12.

Ricorso del signor Bernard Bareyt e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 1998

(Causa T-158/98)

(98/C 358/43)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 settembre 1998, i signori Bernard Bareyt, Ivone Benfatto, Denis Bessette, Giuliano Dalle Carbonare, Enrico Di Pietro, Barry John Green, Rimmelt Haange, Michel Huguet, Marcus Iseli, Neil Mitchell, Pier Luigi Mondino, Alfredo Portone, Carlo Sborchia, Alessandro Tesini e Mike Michael Wykes, residenti in Naka (Giappone), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 15 maggio 1998, che rigetta il reclamo dei ricorrenti;
- annullare i prospetti paga dei ricorrenti del novembre 1997 e dei mesi successivi che applicano il coefficiente correttore adottato dal regolamento del Consiglio n. 1785/97, ivi compresi i prospetti paga dei mesi in cui l'amministrazione ha recuperato le retribuzioni in precedenza percepite in sovrappiù;
- per quanto occorre:
 - dichiarare l'inapplicabilità del regolamento n. 1785/97 adottato l'11 settembre 1997 dal Consiglio su proposta della convenuta in quanto fissa un coefficiente correttore specifico per Naka;
 - condannare la convenuta a rimborsare ai ricorrenti la somma ch'essa ha trattenuto sulle loro retribuzioni con effetto retroattivo a partire dal maggio 1997;
 - condannare la convenuta a rimborsare ai ricorrenti la diminuzione di retribuzione loro imposta a partire dal novembre 1997 in base al nuovo coefficiente correttore;
 - condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sulle somme che sarà condannata a rimborsare, con effetto dalla loro deduzione;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti assegnati come agenti temporanei presso il centro ITER EDA, NAKA JOINT WORK SITE, in Naka (Giappone). Questi stessi ricorrenti (ad eccezione di uno) hanno già proposto un ricorso (nella causa T-175/97)⁽¹⁾, avente anch'esso ad oggetto questioni relative alla fissazione dei coefficienti correttori.

Col presente ricorso i ricorrenti impugnano:

- il coefficiente correttore applicabile a Naka, adottato dal Consiglio con l'art. 1 del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 cioè 121.52;
- il recupero di stipendio, imposto a causa di una riduzione di quest'ultimo al detto coefficiente correttore in conformità dell'art. 2, n. 3, del detto regolamento;
- i prospetti paga a partire dal novembre 1997 nella misura in cui essi applicano il coefficiente correttore e procedono al recupero retroattivo della retribuzione a titolo di adattamento sulla base del medesimo coefficiente correttore;
- e qualsiasi decisione connessa e/o susseguente collegata all'adozione o all'applicazione dei coefficienti correttori Naka.

I ricorrenti sostengono che la convenuta, proponendo al Consiglio di adottare per Naka un coefficiente correttore fissato a 121.52, ha commesso un errore manifesto di valutazione. La convenuta non ha fornito loro alcun chiarimento circa il metodo impiegato o le ponderazioni ed i criteri accolti per il calcolo delle parità economiche e dei nuovi coefficienti correttori. La convenuta non ha dunque osservato l'obbligo di motivazione previsto all'art. 25, n. 2, dello Statuto.

Fissando per Naka un coefficiente correttore che è inferiore del 18% a quello di Tokio e tenuto conto del fatto che non c'è una sensibile differenza tra il costo della vita a Tokio ed a Naka, la convenuta ha violato il principio della parità di trattamento.

Infine, i ricorrenti adducono il recupero illegittimo dello stipendio. A loro avviso, siffatta diminuzione ingiustificata della retribuzione costituisce un'inammissibile violazione del più elementare diritto dei ricorrenti, cioè il diritto ad una retribuzione stabile e previsibile.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10 gennaio 1998, pag. 16.